



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 2 del 08/01/2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE ED ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che questa amministrazione ritiene indispensabile adottare i necessari provvedimenti di prevenzione che permettano di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, intese come beni pubblici da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientra l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

RITENUTO in tal senso assolutamente necessario, alla luce dei recenti tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana, porre l'attenzione sui rischi legati all'uso di effetti luminosi e fiamme in ambienti chiusi e affollati;

PRESO ATTO che l'utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnici, pur costituendo oramai una pratica diffusa specie in occasione di feste ed eventi mondani, rappresenta tuttavia un pericolo concreto, amplificato dalla tipologia dei locali al chiuso, spesso caratterizzati da un largo impiego di legno o di altri materiali altamente infiammabili;

RITENUTO necessario ed urgente - vista la diffusa usanza di utilizzare fiamme libere ed articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana;

CONSIDERATO, che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;



VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
- lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Nelle more delle opportune valutazioni da parte delle autorità competenti, dal 10 gennaio 2026 e fino al 31 gennaio 2026, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici in esso insediati, è vietato l'utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnicici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente Ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 ed il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato in ossequio all'art. 20 della legge 689/1981.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento statale sono preposte al controllo, alla vigilanza ed all'osservanza del rispetto del presente dispositivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- al locale Comando dei VV.FF.;
- al Dirigente del Settore SUAPE Manutenzioni e Viabilità del Comune di Olbia per i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 08/01/2026

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente